

TI_GERICHTE 90.2020.27 vom 29. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2020.27

FR: TI_GERICHTE 90.2020.27 du 29 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 90.2020.27 del 29 luglio 2021

Regeste

Zona di pianificazione a salvaguardia della pianificazione in fase di elaborazione che è volta a ridisegnare le zone edificabili del quartiere di Brè, comune di Lugano

Erwägungen

E. 5

L'insorgente lamenta una discriminazione o comunque un'incongruenza del provvedimento, per il fatto che non colpisce ampie superfici per le quali gli scenari di sviluppo prevedono di fatto un'esclusione dell'edificabilità .

E. 5.1

Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost., esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Non è quindi insostenibile trattare diversamente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformazione e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

E. 5.2

Nell'indicare le aree che, a sua detta, sarebbero state arbitrariamente escluse dalla misura, la ricorrente sottolinea a più riprese come tale mancanza non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi di tutela del comparto di Brè, e in particolare del suo nucleo storico, che la futura pianificazione si prefigge . Ora, come esposto in narrativa (cfr. supra consid. B), la contestata misura, nei suoi obiettivi, si concentra principalmente sulla tematica del dimensionamento delle aree edificabili poste a est del nucleo, mentre la tutela di quest'ultimo, che è affidata principalmente all'elaborazione di un piano particolareggiato (cfr. scheda descrittiva, Premessa), passa in secondo piano. Per questo motivo lo studio Revisione generale di PR – Analisi urbanistica dell'agosto 2018 si focalizza, nelle sue analisi, sui comparti edificabili a nord/est del villaggio e non sul medesimo (cfr. pag. 1: Il presente documento serve ad impostare le modifiche pianificatorie del comparto residenziale a nord del nucleo). Già per questo motivo, ovvero per il travisamento degli intendimenti alla base della misura, gli argomenti della ricorrente perdono di pertinenza. Ad ogni modo, da un esame degli atti risulta innegabile che i comparti da essa indicati come arbitrariamente esclusi dal perimetro, ossia in pratica tutto il rimanente territorio edificabile di Brè (zona R2b a valle di via Pezzora e a est della zona Nt; fascia della zona R2b situata tra le due aree inserite nel perimetro della misura e che scende fino al nucleo; porzione della zona R2b situata a nord-est, tra il nucleo e le aree colpite dalla misura; zona R2b posta

direttamente a ovest e a nord del nucleo; zona R2 a monte di via Pineta e zona R2 situata a monte e a lato dell'area più a nord inserita nel perimetro della misura), si differenziano sostanzialmente dalle aree incluse nella zona di pianificazione o per il loro diverso grado di urbanizzazione o perché la sostanza edilizia vi è maggiormente rappresentata. Il non inserimento di tali aree nella misura non appare dunque discriminatorio. Del resto, verificandosi questa ipotesi, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'estromissione del suo fondo dalla zona di pianificazione, ma semmai ottenere l'inclusione nella medesima dei comparti da essa indicati.

E. 6

La ricorrente intravede infine una lesione del principio della buona fede, ancorato all'art. 9 Cost., nel fatto che il Municipio abbia inserito il suo fondo nella zona di pianificazione malgrado, in data 4 gennaio 2019, le abbia rilasciato una licenza edilizia per la realizzazione di un edificio plurifamiliare al mapp. 531, licenza in seguito annullata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 1° luglio 2020 (cfr. anche STA 52.2020.423 del 7 maggio 2021 che dichiara irricevibile il ricorso della RI 1 contro tale risoluzione), sostenendo, nel corso della procedura edilizia, che il progetto non lede in alcun modo gli intendimenti della futura revisione del PR. Ora, a prescindere dal fatto che, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione (13 dicembre 2017) la revisione della pianificazione relativa alla sezione di Brè era ai suoi esordi, da quanto addotto dall'insorgente non è possibile dedurre un impegno del Municipio di non istituire la misura contestata. 7. La zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio di proporzionalità e non discriminatoria. Il ricorso presentato contro la stessa deve dunque essere respinto.

E. 8

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili al Comune, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: 1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 rappr. da: RA 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.